



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 112 del 7 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;


Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con D.L. n. 125/2020, al 31 gennaio 2021;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 7 agosto 2020. Del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;



Visto il D.L. n. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020 ed il successivo D.L. n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.04.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 15 dell'8.04.2020, n. 16 dell'11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020, nn. 19 e 20 del 1.05.2020 e 21 del 17.05.2020, n. 22 del 2.06.2020, n. 23 del 3.06.2020, n. 24 del 6.06.2020, n. 25 del 13.06.2020, n. 26 del 2.07.2020, nn. 27 e 28 del 14.07.2020, n. 29 del 30.07.2020, n. 30 del 31.07.2020, n. 31 del 9.08.2020, n. 32 del 12.08.2020, n. 33 del 22.08.2020, n. 34 del 10.09.2020, n. 35 del 19.09.2020, n. 36 del 27.09.2020, n. 37 del 2.10.2020, n. 38 del 4.10.2020, n. 39 del 7.10.2020, n. 40 del 10.10.2020, n. 41 del 12.10.2020, nn. 42 e 43 del 15.10.2020, nn. 44, 45 e 46 del 16.10.2020, n. 47 del 18.10.2020, n. 48 del 19.10.2020, n. 49 del 20.10.2020, n. 50 del 22.10.2020, n. 51 del 24.10.2020, n. 52 del 25.10.2020, n. 53 del 30.10.2020 e n. 54 del 2.11.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020"*;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionale e regionale, registra una riacutizzazione del contagio con un aumento dell'indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti liberi di terapia intensiva;

Visto il parere del 22 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico della Regione Siciliana secondo cui "al fine di prevenire scenari più allarmanti appare necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrate allo scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana", classificando la Sicilia in una classe di rischio "moderata-alta" ed individuando in modo specifico misure più importanti, sia di natura sanitaria sia interventi di comunità;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020 che identifica le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (arancione) e le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, dando esecuzione al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;



Considerato che la Sicilia, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, è stata identificata quale regione caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (arancione), tra l'altro, per i seguenti parametri non soddisfacenti:

1. Possesso della capacità di monitoraggio;
2. Possesso della capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti;
3. Risultati relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria e si trova a combattere un'esplosione del contagio che al momento conta n. 37 positivi e n. 3 guariti e che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario locale;

Considerato il contenuto del verbale della seduta del 05.11.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;

Ritenuto necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell'Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visti i pareri favorevoli concessi, a seguito di interlocuzione per le vie brevi, dalla Prefettura di Trapani e dal Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Trapani.

ORDINA

Art. 1


(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dalle ore 00.00 del 10.11.2020 fino alle ore 24.00 del 03.12.2020 salvo l'emanazione di nuovi provvedimenti.

Art. 2

(Efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 108 del 29.10.2020)

L'Ordinanza sindacale n. 108 del 29.10.2020 rimane efficace fino a revoca e/o l'emanazione di nuovi provvedimenti e la presente ordinanza integra le disposizioni precedenti.




Art. 3

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)

A decorrere dalla data di decorrenza della presente ordinanza:

1. Le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, devono in alternativa:
 - a) osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi salvo comprovate esigenze di natura sanitaria e/o indifferibili da concordare con gli operatori sanitari;
 - b) eseguire un test sierologico o tampone con esito negativo non superiore alle 48 ore prima dell'arrivo sull'Isola di Pantelleria. Qualora tale esame non sia possibile eseguirlo prima dell'arrivo sul territorio comunale, lo stesso potrà essere eseguito in loco ma fino all'esito negativo si osserverà quanto previsto al punto a) che precede. La negatività dell'esame consente di poter evitare quanto indicato al precedente punto a).
2. È fatto obbligo ai lavoratori non residenti (pendolari) che entrano nel territorio comunale, provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale così come prevedono i rispettivi protocolli. Agli stessi, al termine dell'attività lavorativa, si applica quanto previsto al precedente punto 1.
3. Quanto previsto al punto 2, è esteso anche al lavoratore residente che per qualsiasi motivo si allontana dal territorio comunale e poi vi fa rientro da una Regione identificata col colore rosso e arancione, a norma dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020.
4. Le persone fisiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno comunicare tali circostanze al Comune, attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), ai seguenti contatti:
 - telefono: 0923.695041 / 320.4396535
 - e-mail: pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com.
5. Quanto previsto nei precedenti punti 2, 3 e 4 non è applicabile ai lavoratori per prestazioni e servizi di pubblica utilità quali personale militare, forze dell'ordine, servizi di emergenza. Gli stessi sono soggetti a specifici protocolli di settore.
6. I soggetti in isolamento fiduciario / quarantena ai sensi dei precedenti punti non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Alle persone fisiche indicate nei precedenti punti, qualora necessario, sarà garantita assistenza attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) da attivare ai contatti indicati al punto 4.



7. I punti precedenti si applicano anche a tutte le persone fisiche che provengono dalla Sicilia in quanto la stessa è considerata territorio caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto per i motivi indicati in premessa. Il presente punto si applicherà fino a quando la Sicilia sarà identificata arancione o rossa. Lo stesso varrà per le altre regioni in base al mutamento dello scenario e del livello di rischio.

Art. 4

(Gestione dei rifiuti solidi urbani)

Le persone fisiche di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 3 saranno considerate "Utenze e rifiuti di tipo B" ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 ovvero utenze ordinarie.

Art. 5

(Ulteriori obblighi per i vettori che collegano l'Isola di Pantelleria)

Alle compagnie aeree e marittime si ordina di comunicare giornalmente, anche attraverso le società di gestione aeroportuale e portuale, l'elenco dei passeggeri in arrivo a Pantelleria con indicazione del recapito telefonico.

Allo stesso obbligo dovranno ottemperare gli enti che sono a conoscenza di arrivi sull'isola di mezzi di trasporto di persone di natura privata (aerei e natanti privati).

Tale elenco dovrà essere comunicato/trasmesso al Comune, attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), ai seguenti contatti:

- telefono: 0923.695041 / 320.4396535
- e-mail: pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com.

Agli enti, compagnie e società citati in precedenza si chiede di esporre sui propri siti web il contenuto della presente ordinanza, nonché darne evidenza, con cartelli e strumenti simili, nei mezzi di trasporto, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 10 novembre 2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli Enti e Autorità interessati dal presente provvedimento.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.




AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

 Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
